



Istituto Comprensivo "Ivrea 2"

ISTITUTO COMPrensIVO IVREA II

Via Dora Baltea, 1 – 10015 IVREA

tel. 0125/641088 fax 0125/44824

email: toic8ab00n@istruzione.it



Circolare n. 202

Ivrea, 4 maggio 2021

Ai genitori/tutori
Al personale docente
Al personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Il nuovo modello nazionale PEI, dal provvisorio al definitivo.

Sulla base delle indicazioni dell'UST Torino si comunica, in sintesi, l'iter per il nuovo PEI nazionale.

COMPOSIZIONE DEL GLO (art.3 D.I. 182/2020)

All'inizio dell'anno scolastico il Dirigente Scolastico definisce la configurazione del GLO con proprio decreto secondo la seguente composizione:

- Consiglio di classe o team dei docenti titolari della classe;
- Genitori del bambino, dell'alunno e dello studente con disabilità o chi ne esercita la responsabilità;
- Figure professionali interne ed esterne all'Istituzione Scolastica che interagiscono con la classe o con lo studente con disabilità;
- UMV (uno o più membri dell'Unità Multidisciplinare di Valutazione che hanno redatto il Profilo di Funzionamento)
- Studente con disabilità (principio di autodeterminazione), ma solo nel Secondo Ciclo di Istruzione.

DIRIGENTE SCOLASTICO E GLO

Il DS definisce la configurazione del GLO con proprio decreto all'inizio dell'anno scolastico:

- Lo convoca e lo presiede o ne delega la presidenza:
 - Entro il 31 ottobre per l'APPROVAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DEL PEI DEFINITIVO,
 - Entro il mese di febbraio/marzo per il MONITORAGGIO E LA VERIFICA INTERMEDIA,
 - Entro il 30 giugno per la VERIFICA FINALE e per LA STESURA DEL PEI PROVVISORIO.

- Può autorizzare, ove richiesto, la partecipazione di non più di un esperto indicato dalla famiglia e la partecipazione dell'esperto esterno ha valore consultivo e non decisionale.
- Il DS, entro il 30 giugno e in sede di verifica del PEI, acquisisce e valuta la proposta del GLO in merito al numero delle ore di sostegno e delle risorse da destinare agli interventi di assistenza igienica e di base, nonché delle tipologie di figure professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e/o alla comunicazione per l'anno scolastico successivo.

IL PROCESSO in sintesi:

- Entro il 31 ottobre il GLO elabora ed approva il PEI in via DEFINITIVA,
- Entro febbraio/marzo il GLO effettua la VERIFICA INTERMEDIA,
- Entro il 30 giugno il GLO effettua la VERIFICA FINALE, oltre ad elaborare e approvare i/il PEI in via PROVVISORIA.

PEI E PROGETTO INDIVIDUALE

Il PEI:

- È elaborato dal GLO;
- Sulla base del Profilo di Funzionamento;
- in assenza del Profilo di Funzionamento, sulla base della Diagnosi Funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.

Il PROGETTO INDIVIDUALE (L.328 del 08/11/2000 art.14):


- è elaborato dall'ENTE LOCALE,
- Sulla base del Profilo di Funzionamento,
- Su richiesta della famiglia,
- D'intesa con l'AZIENDA SANITARIA LOCALE.

Il Piano Educativo Individualizzato

- Ha durata annuale;
- Nel passaggio tra i gradi di istruzione e in caso di trasferimento, è accompagnato dall'interlocuzione tra i docenti delle istituzioni scolastiche coinvolte;
- Garantisce il rispetto e l'adempimento delle norme relative al diritto allo studio degli alunni con disabilità ed esplicita le modalità di sostegno didattico, compresa la proposta del numero di ore di sostegno alla classe, le modalità di verifica, i criteri di valutazione, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, la valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, nonché gli interventi di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza, all'autonomia e alla comunicazione, secondo le modalità attuative e gli standard qualitativi previsti dall'Accordo di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del DLgs 66/2017.

COSA CAMBIA NEL NUOVO PEI?

- Il nuovo modello nazionale è basato sulla prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF:
 - attività e partecipazione: capacità – performance;
 - fattori contestuali- ambientali: facilitatori – barriere.
- diversificato per ordine di scuola;
- suddiviso in 9 sezioni;
- basato sulla prospettiva bio-psico-sociale dell'ICF, come visibile nell'immagine di seguito.



PEI - SEZIONE 4/5 DIMENSIONI DI FUNZIONAMENTO DOMINIO ICF ATTIVITÀ E PARTECIPAZIONE (d)

Capitolo ICF: d7 - d9

interazione, relazione e socializzazione.

Capitolo ICF: d3

comunicazione e linguaggio.

Capitolo ICF: d4 - d5 - d6 - d8

autonomia e orientamento.

Capitolo ICF: d1 - d2

cognitiva, neuropsicologia e dell'apprendimento.

IL PEI PROVVISORIO

Il PEI provvisorio è redatto entro il 30 giugno per gli alunni che hanno ricevuto certificazione della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica, allo scopo di definire le proposte di sostegno didattico o di altri supporti necessari per sviluppare il progetto di inclusione relativo all'anno scolastico successivo.

Il PEI provvisorio è redatto da un GLO, nominato seguendo le stesse procedure indicate all'articolo 3 del D.I. 182/2020. Rispetto alla componente docenti, in caso di nuova certificazione di un alunno già iscritto e frequentante, sono membri di diritto i docenti del team o del consiglio di classe. Se si

tratta di nuova iscrizione e non è stata ancora assegnata una classe, il dirigente individua i docenti che possono far parte del GLO.

PEI PROVVISORIO da elaborare già nell'a.s. 2020-21 entro il 30 giugno nei seguenti casi:

- a) per i bambini che entrano a scuola per la prima volta, per i bambini e gli alunni/studenti di qualsiasi classe/sezione che sono stati certificati durante l'anno in corso e di norma dopo il 31 marzo;
- b) per i nuovi iscritti, ossia gli alunni/studenti che entrano a scuola a settembre 2021

CHI LO REDIGE? (Pag. 62-64 Linee Guida)

La redazione del PEI è sempre di pertinenza della **scuola di destinazione**, salvo il caso in cui il certificato di accertamento della disabilità ai fini dell'inclusione scolastica sia presentato dalla famiglia nei mesi terminali dell'ultimo anno di ciascun segmento scolastico, e – di norma – dopo il 31 marzo. In tal caso, qualora l'assegnazione del docente di sostegno sia prevista per l'anno successivo, il GLO sarà costituito nella scuola ove il bambino o l'alunno è frequentante, avendo cura di coinvolgere nella riunione dello stesso GLO un docente della scuola di destinazione, nell'ambito della continuità verticale di cui all'art. 14, co. 1, lettera c) della Legge 104/92. docenti che possono far parte i docenti che possono far parte del GLO.

LA RICHIESTA DEL SOSTEGNO DIDATTICO - CHE COSA CAMBIA?

Il fabbisogno delle ore di sostegno didattico non è più definito sulla base del concetto di gravità della disabilità nel suo complesso (Legge 104/1992, art.3, c.3), ma sulla base delle difficoltà di apprendimento legate al deficit accertato.

Il fabbisogno è articolato per ciascuna delle quattro dimensioni descritte nel PEI, suddivise in 5 condizioni/livelli con riguardo alle capacità iniziali dell'alunno (da assente a molto elevata) a cui corrispondono diversi "range" orari relativi al fabbisogno delle risorse professionali per il sostegno didattico e l'assistenza (Debito di funzionamento ALLEGATO C + ALLEGATO C1).

Il Debito di funzionamento, da compilare dal GLO nel mese di Giugno, rappresenta un quantum che è richiesto alla scuola e a tutti gli attori del processo inclusivo per azzerare le barriere e potenziare i facilitatori al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle potenzialità del discente.

NORMATIVA E SITOGRAFIA DI RIFERIMENTO

NORMATIVA

Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm.ii.

Legge 8 novembre 2000, n. 328

D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 e ss.mm.ii.

CCNL personale comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018

D.I. 182 del 29 dicembre 2020 e correlate Linee Guida

Nota M.I. prot. 40 del 13 gennaio 2021

SITOGRAFIA

<https://www.istruzione.it/inclusione-e-nuovo-pei/>

<http://www.istruzionepiemonte.it/studenti/inclusione-scolastica/>

<http://www.istruzionepiemonte.it/torino/tag/disabilitasostegno>

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Rosa Battista

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93